


CONVENZIONE TRA I COMUNI DI :

SPRESIANO, ARCADE, BREDA DI PIAVE, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, FONTANELLE, GORGIO AL MONTICANO, MANSUE', MASERADA SUL PIAVE, MOGLIANO VENETO, MONASTIER, MORGANO, ODERZO, ORMELLE, PAESE, PONZANO VENETO, PORTOBUFFOLE', POVEGLIANO, PREGANZIOL, RONCADE, SALGAREDA, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SAN POLO DI PIAVE, SILEA, TREVISO, VILLORBA, ZERO BRANCO

PER L'ADESIONE AL "PATTO TERRITORIALE PER FAVORIRE OPPORTUNITA" DI INSERIMENTO LAVORATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE E FRAGILI".

TRA GLI ENTI LOCALI, di seguito elencati:

- COMUNE DI SPRESIANO, avente sede in Piazza Rigo 10, 31027 (TV), C. F. 00360180269, rappresentato dalla Dott.ssa Elisa Paronetto Responsabile 4^a Area Sociale - Scuola - Cultura, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 38 del 29/11/2018 ;
- COMUNE DI ARCADE, avente sede in Via Roma, 45, 31030 (TV), C. F. 83004110264, rappresentato dal Dott. Stefano Dal Cin, in qualità di Responsabile Area III – Servizi Demografici e Socio-culturali in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 14/11/2019 ;
- COMUNE DI BREDA DI PIAVE, avente sede in Via Trento Trieste, 26, 31030 (TV), C. F. 80006200267, rappresentato dalla Dott.ssa Sandra Fedrigo, in qualità di Responsabile Area 3 - Servizi alla Persona della deliberazione del Consiglio Comunale numero 49 del 25/11/2019 ;
- COMUNE DI CARBONERA, avente sede in Via Roma, 27, 31030 (TV), C. F. 80006890265, rappresentato dalla signora Antonella Cenedese, in qualità di Responsabile Area 2° Servizi alla Persona, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 138 del 26/11/2018 ;
- COMUNE DI CASALE SUL SILE, avente sede in Via Vittorio Veneto, 23, 31032 (TV), C. F. 80008210264, rappresentato dalla Dott.ssa Antonella Vecchiato in qualità di Responsabile Area Amministrativa e Servizi alla Persona, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 del 20/12/2019 ;
- COMUNE DI CASIER, avente sede in Piazza Leonardo Da Vinci n. 16, 31030 (TV), C. F. 80008130264, rappresentato da dott.ssa Cinzia Gellini Responsabile del Settore 1 Servizi alla Persona, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 53 del 27/11/2019 ;
- COMUNE DI FONTANELLE, avente sede in Piazza G. Marconi, 1, 31043 (TV), C. F. 80011410265, rappresentato dal sig. Sandro Giacomini in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 47 del 30/12/2019 ;
- COMUNE DI GORGIO AL MONTICANO, avente sede in Via Postumia Centro, 51, 31040 (TV), C. F. 80011430263, rappresentato dalla Dott.ssa Manzato Dania Responsabile Area Amministrativa, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 58 del 23/12/2019;
- COMUNE DI MANSUE', avente sede in Via Roma, 19, 31040 (TV), C. F. 80010730267, rappresentato da Cesarina Zanutto Responsabile Area Servizi Sociali – Anagrafe - Segreteria, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 61 del 18/12/2019 ;
- COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE, avente sede in Viale Caccianiga, 77, 31052 (TV), C. F. 80007930268, rappresentato dalla sig.ra Toninato Marzia, in qualità di Responsabile Settore III – Servizi Sociali, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 72 del 23/2/2019;
- COMUNE DI MOGLIANO VENETO, avente sede in Piazza Caduti, 8, 31021 (TV), C. F. 00565860269, rappresentato dal dott. Roberto Comis, in qualità di Dirigente 3° Settore Sviluppo Servizi alla Persona, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 67 del 03/12/2019 ;
- COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO, avente sede in Via Pralongo, 3, 31050 (TV) C. F. 80008690267, rappresentato da Simion Valter Responsabile dell'Area Demografico-Sociale, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale numero 108 del 27/11/2018;



- COMUNE DI MORGANO, avente sede in Piazza Indipendenza 2, 31050 (TV), C. F. 80006320263, rappresentato dalla Dott.ssa Luigina Pavan, in qualità di Responsabile Area Amministrativa, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 40 del 29/11/2019;
- COMUNE DI ODERZO, avente sede in Via G. Garibaldi, 14, 31046 (TV), C.F. 00252240262, rappresentato dalla Dott.ssa Angelica Giabardo, in qualità di Funzionario Responsabile del Servizio Sociale – Scuola – Tempo Libero, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 26 del 11/02/2019 ;
- COMUNE DI ORMELLE, avente sede in Piazza Vittoria, 20, 31010 (TV) C. F. 80011490267 rappresentato dal Dott. Renato Gozzi Responsabile Area Amministrativa, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 33 del 25/11/2019 ;
- COMUNE DI PAESE, avente sede in Via Senatore Pellegrini n. 4, 31038 (TV), C. F. 00389950262, rappresentato dall' Ing. Vianello Riccardo Dirigente dell'Ente, in qualità di responsabile dei Servizi Sociali, in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale numero 211 del 05/12/2019;
- COMUNE DI PONZANO VENETO, avente sede in Via G. B. Cicogna, 31050 (TV) C. F. 00517500260, rappresentato dalla Dott.ssa Elisa Paronetto Responsabile Capo Dipartimento Servizi alla Persona Settore II° - Ufficio Servizi Sociali e in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 72 del 27/2/2019 ;
- COMUNE DI PORTOBUFFOLE', avente sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 31040 (TV), C. F. 80011530260, rappresentato dal Sindaco Susana Andrea Sebastiano in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 32 del 30/12/2019 ;
- COMUNE DI POVEGLIANO, avente sede in Borgo San Daniele 26, 31050 (TV) C.F. 80008450266, rappresentato dalla dott.ssa Ines Tarzia Responsabile di Area Amministrativa in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 57 del 14/11/2019 ;
- COMUNE DI PREGANZIOL, avente sede in Piazza Gabbin, 31022 (TV), C. F. 80010170266, rappresentato dal Responsabile del Settore VI - Maurizio Grespan, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 303 del 20/05/2019 ;
- COMUNE DI RONCADE, avente sede in Via Roma, 53, 31053 (TV), C. F. 80009430267, rappresentato dalla dott.ssa Claudia Sampaoli responsabile settore alla Servizi alla Persona in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 70 del 08/05/2019 ;
- COMUNE DI SALGAREDA, avente sede in Via Roma 111, 31040 (TV), C. F. 80012290260, rappresentato dalla Dott.ssa Paola Pillon, in qualità di Responsabile del Servizio Sociale, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 44 del 18/12/2019 ;
- COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA, avente sede in Via Postumia Centro, 71, 31048 (TV), C. F. 80009250269, rappresentato dalla Dott.ssa Loschi Maria Gloria Responsabile 1^ Area, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 del 18/12/2019 ;
- COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE, avente sede in Via Mura, 1, 31020 (TV), C. F.80012050268, rappresentato dalla Rag.ra Montagner Lionella, in qualità di Responsabile Area Servizi Sociali, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 64 del 20/06/2019 ;
- COMUNE DI SILEA, avente sede in Via Don G. Minzoni, 12, 31057 (TV), C. F. 80007710264, rappresentato dal dott. Silvia Toffolon in qualità di Responsabile Area 3 - Servizi alla Persona, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 62 del 29/04/2019 ;
- COMUNE DI TREVISO, avente sede in Via Municipio, 16, 31100 (TV), C. F.80007310263, rappresentato dal Dirigente Dott. Pivato Stefano, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale numero 39/18042 del 01/02/2019;
- COMUNE DI VILLORBA, avente sede in Piazza Umberto I°, 19, 31020 (TV), C. F. 80007530266, rappresentato dalla sig.ra Trevisan Paola in qualità di responsabile del settore VI^ - Servizi Sociali - Scolastici - Culturali - Sportivi, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 80 del 15/04/2019 ;
- COMUNE DI ZERO BRANCO, avente sede in Piazza Umberto I°, 1, 31059 (TV), C. F. 80007390265, rappresentato dal Dott. Fabio Olivi in qualità di Responsabile Servizio alla Persona - Servizi Sociali, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 179 del 06/12/2018 ;

Premesso

che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 13, dispone che le agenzie per il lavoro, al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare possono:

a) assumere lavoratori non percettori di ammortizzatori sociali, offrendo loro un servizio di tutoraggio ed accompagnamento al lavoro e a condizione che l'Apl li assuma per non meno di sei mesi;

b) assumere lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, determinando il loro trattamento retributivo detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria e speciale o altra indennità o sussidio la cui corresponsione, con contratti di durata non inferiore a nove mesi;

c) attivare queste misure incentivanti all'assunzione, nei confronti delle categorie di lavoratori particolarmente svantaggiati, nel mercato del lavoro (ai sensi, attualmente, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, articolo 2, numeri 4) e 99), allo scopo di incrementare le loro possibilità di competere nel mercato del lavoro e di ottenere contratti di lavoro;

d) gestire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, mediante specifici piani individuali di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, composti da una serie di azioni specifiche, tra cui colloqui di orientamento, verifica dei curriculum e delle competenze lavorative, interventi formativi idonei, attività di tirocinio, mediante il coinvolgimento di un "tutore" che li segua, dotato di adeguate competenze e professionalità;

- tali attività possono essere svolte anche da appositi soggetti giuridici (definiti dall'articolo 14 del d.lgs 276/2003 medesimo "agenzie sociali") costituiti, ai sensi delle normative regionali, in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7;

- ai sensi del comma 8 "le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e di funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie";

che è intento degli enti aderenti al Patto costituire una rete di soggetti, comprensiva di datori di lavoro, soggetti pubblici o privati autorizzati o accreditati a svolgere i servizi per il lavoro come disciplinati dall'articolo 2 del d.lgs 276/2003 e dalla legge regionale del Veneto 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni, istituzioni ed enti comunque interessati allo sviluppo economico e al mercato del lavoro, per:

- la creazione di opportunità lavorative;

- lo svolgimento di attività di reinserimento nel mercato del lavoro;

- lo svolgimento di attività di aiuto al reinserimento sociale, connesse e condizionate da progetti di reinserimento lavorativo;

- lo svolgimento di attività poste a favorire l'incontro domanda/offerta di lavoro;

- la creazione di progetti territoriali finalizzati a quanto sopra;

- sostenere progetti di privati finalizzati a quanto sopra;

- l'attività di fund raising, per acquisire finanziamenti, tanto pubblici quanto privati, a sostegno dei progetti di cui sopra;

- la partecipazione a progetti finanziati dal Fse;

nell'ottica della collaborazione tra loro nel rendere i servizi per il lavoro a cittadini e imprese, con specifico riferimento ai bisogni dei lavoratori svantaggiati;

che la strategia Europa 2020, documento fondamentale che ispira il nuovo periodo di Programmazione, delinea una serie di indicazioni coerenti con le direttrici di sviluppo del suddetto modello, tra cui la promozione dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, l'investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente, la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, il rafforzamento della capacità istituzionale dell'amministrazione pubblica nell'ottica di una buona governance;

che i soggetti aderenti al Patto esprimono la volontà di adottare una progettualità condivisa di valenza strategica per il territorio, da realizzare attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali e di bilancio comunale che saranno disponibili nel periodo identificato dal Patto Territoriale 2019/2021;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità generali e consenso.

1. La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto.
2. I sottoscrittori, come sopra rappresentati stabiliscono di costituire un Patto Territoriale stabile di collaborazione pubblico-privato per la creazione di opportunità di lavoro specificamente destinate alle categorie svantaggiate di volta in volta definite dai Regolamenti europei, dalla normativa nazionale, nonché dai Regolamenti dei Comuni aderenti, nonché per definire piani e programmi di attività sia di accompagnamento al lavoro, sia di incontro domanda offerta, sia di interventi di natura sociale connessi e condizionati alla partecipazione attiva a progetti modulari di natura mista accompagnamento-ricerca attiva.
3. Il Patto Territoriale in particolare progetta le attività di cui all'articolo 13 del d.lgs 276/2003 e fornisce le linee direttive per l'attuazione di progetti a vario titolo finanziati da Fse, Ministero del lavoro, Regione Veneto, Italia Lavoro, altri soggetti pubblici o privati, finalizzati all'inclusione sociale, occupabilità e inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.
4. Le Parti aderenti stabiliscono di volta in volta, in relazione agli specifici progetti, gli apporti finanziari a proprio carico. Ai sensi dell'articolo 13, commi 7 e 8, del d.lgs 276/2003 possono contribuire direttamente, in termini finanziari, alla costituzione e/o al funzionamento delle Agenzie sociali operanti in ambito provinciale.

Art. 2 - Natura dell'accordo. Ente capofila

1. Il presente accordo trova il suo fondamento giuridico e disciplina nell'art. 30 del D.Lgs n. 267 del 2000 che prevede lo svolgimento da parte di più enti locali in modo coordinato di funzioni e servizi e costituisce una categoria sussunta nell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.
2. L'Ente capofila viene individuato di comune accordo nel Comune di Spresiano.
3. Le Parti convengono che al presente accordo possono aderire dopo la iniziale sottoscrizione anche altri Enti locali nel corso della durata della convenzione, previa istanza rivolta al Comune capofila e successivo nulla osta del Comitato di Coordinamento di cui al successivo art.5 L'adesione dovrà, comunque, essere puntualmente definita per gli aspetti operativi, gestionali ed economici.

Art. 3 – Impegni e obiettivi delle parti

1. Gli obiettivi comuni delle Parti sono:
 - aprire la partecipazione a qualsiasi soggetto interessato, anche per la sola gestione di specifici progetti, mediante appositi avvisi per manifestazione di interesse;
 - collaborare con le amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli Enti Locali del territorio, anche non aderenti al Patto per la creazione concertata di opportunità lavorative e di reinserimento sociale per le categorie svantaggiate e soggetti fragili, mediante la coprogettazione di lavori e servizi e la fornitura di servizi di mediazione specializzati e particolarmente dedicati alle categorie svantaggiate, finalizzati ad inserimenti lavorativi dei lavoratori appartenenti a tali categorie nell'ambito dei lavori e servizi attivati allo scopo o tirocini socializzanti e/o di reinserimento;
 - avvalersi quale tecnostruttura operativa per la realizzazione delle progettualità proposte di Agenzie sociali, di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs 276/2003 e dell'articolo 26 della Legge regionale 3/2009 operante in ambito provinciale o avvalendosi del Terzo settore.

Art. 4 – Soggetti privati

1. Al presente Patto, fatte salve le funzioni di natura pubblica ovvero quelle che richiedono il possesso di specifiche autorizzazioni e che fanno capo a Enti pubblici ovvero a soggetti pubblici

e/o privati appositamente legittimati, possono partecipare soggetti privati al fine di contribuire con il loro apporto e collaborazione al perseguimento degli scopi di cui alla presente convenzione.

2. Gli stessi, pur non acquisendo la posizione di parte della convenzione, sono considerati soggetti in rete con il Patto e saranno oggetto di coinvolgimento, acquisizione di suggerimenti, proposte, pareri e collaborazioni.

3. Eventuali apporti gestionali e operativi specifici saranno oggetto di apposito preliminare accordo, assunto tra l'interessato e il Comune Capofila, previo nulla osta della Cabina di regia di cui al successivo art.5.

Art. 5 - Organizzazione

Il Patto Territoriale per il lavoro si compone di:

- a. un **Comitato di coordinamento** che si riunisce periodicamente per la programmazione e la verifica delle attività, composto dai rappresentanti politici formalmente incaricati da ciascuna Parte aderente. Le decisioni del Comitato verranno assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
- b. una **Cabina di regia** composta da rappresentanti politici dei Comuni di cui due per l'area Treviso Nord (Comune di Breda di Piave e Comune di Oderzo) e due per l'area Treviso Sud (Comune di Treviso e Comune di Casale sul Sile) e 4 tecnici dei Comuni (Comune di Silea, Comune di Mogliano, Comune di Spresiano e Comune di Oderzo) con funzione consultiva e supporto tecnico. La Cabina di regia può riservarsi di invitare ulteriori componenti, sulla base delle necessità concordate. I componenti della Cabina di regia vengono individuati dal Comitato di coordinamento con compiti di ideazione, progettazione, istruttoria, predisposizione tecnica dei programmi e proposte di utilizzo del fondo di dotazione che annualmente i Comuni aderenti al Patto erogheranno al Comune Capofila entro il mese di giugno di ogni anno. Le proposte della Cabina di regia verranno assunte, qualora ottengano voto favorevole, a maggioranza assoluta dei componenti. Tali proposte verranno sottoposte alla votazione del Comitato di coordinamento.
- c. Il **Capofila del Patto Territoriale** è individuato dal Comitato di Coordinamento tra i rappresentanti degli Enti locali aderenti al Comitato stesso, a maggioranza. Il Capofila del Patto Territoriale nominato per il triennio è il Comune di Spresiano che avrà il seguente ruolo:
 - . struttura tecnico-operativa del Patto Territoriale per il concreto perseguimento delle finalità che ne caratterizzano la missione in materia di inserimento e reinserimento lavorativo delle persone fragili e/o svantaggiate;
 - . soggetto che individua e diffonde agli Enti locali contraenti le progettualità ed i bandi che possono essere di interesse per le finalità che caratterizzano il Patto Territoriale;
 - . soggetto erogatore dell'assistenza tecnica al Patto Territoriale e ai singoli Comuni che lo compongono in funzione dell'adesione alle opportunità rappresentate dai bandi regionali, nazionali ed europei nelle materie qui considerate nonché in relazione alle progettualità autonomamente elaborate dagli Enti locali contraenti nelle medesime materie;
 - . soggetto gestore del fondo di dotazione, corrispondente a 0,10 centesimi per abitante, che ogni Comune, aderente al Patto, stanzierà annualmente ed erogherà entro il 30 giugno di ogni anno al Comune Capofila. L'utilizzo del fondo avverrà conformemente alle proposte della Cabina di regia e approvato dal Comitato di coordinamento. Inoltre il Comune Capofila gestirà la realizzazione dei progetti relativi a bandi regionali, nazionali ed europei nelle materie qui considerate, provvedendo alla redazione, alla gestione e all'esecuzione dei progetti utilizzando i fondi e rendicontando i medesimi ai Comuni aderenti al Patto.

Art. 6 - Metodologia generale di intervento

Le Parti contraenti concordano sulla seguente metodologia generale di intervento, prendendo atto che ovviamente essa dovrà adattarsi di volta in volta alle specifiche regole di eventuali disciplinari relativi alle diverse fonti di finanziamento: le attività debbono essere mirate all'inclusione sociale

delle categorie di soggetti fragili e/o svantaggiati, garantendo dei percorsi per ogni Ente Locale in proporzione, determinata sulla popolazione e alle risorse disponibili.

Art. 7 - Durata

Il presente accordo ha durata triennale a far dalla data di sottoscrizione.

Art. 8 - Natura della convenzione

Il Patto costituisce un impegno generale-quadro delle parti stipulanti su aspetti, anche di natura gestionale, che verranno normati mediante successivi provvedimenti attuativi da porre in essere attraverso la decisione della Cabina di Regia.

Art. 9 - Recesso

Ciascuna parte può recedere anticipatamente dal presente accordo con preavviso scritto di tre mesi facendo salvi i rapporti giuridici ed economici in essere.

Art. 10 – Controversie e rinvio

1. La risoluzione di eventuali controversie di natura non gestionale scaturenti dall'applicazione della presente convenzione sarà prioritariamente ricercata in via bonaria. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione bonaria le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dagli Enti aderenti.
3. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. 131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 allegato B del D.P.R. 642/1972.
4. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241 del 7 agosto 1990.